

Associazione "Amici di San Francesco"

Via Cappuccina, 1

30172 Mestre - Venezia

Cod. Fisc. 90082970279

Iscrizione n. VE0421 del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2021, il giorno 30 del mese di Gennaio, alle ore 17,40 tramite piattaforma digitale Avaya-AMICI SAN FRANCESCO, previa regolare convocazione e consegna della chiave d'accesso e delle relative istruzioni, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "AMICI DI SAN FRANCESCO" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione modifiche statutarie ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nella sezione a) Organizzazioni di volontariato del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore previsto dal D.lgs. 117/2017.
- 2) Relazione del Presidente sulla situazione delle mense gestite dall'Associazione

Assume la presidenza ai sensi di statuto fr. Francesco Zoccatelli il quale fa constatare che:

- l'assemblea è stata convocata con avviso diramato a norma di statuto sociale a tutti gli interessati;
- è presente il consiglio direttivo dell'Associazione nelle persone di:
 - a) Fr. Francesco Zoccatelli -Presidente
 - b) Fr. Paolo Crepaldi-Vice Presidente
 - c) Paolo Lombardo-Consigliere
 - d) Luisa Clelia Schiona-Consigliere
 - e) Renato Bettoldi-Consigliere
- la presente assemblea si svolge in seconda convocazione, in quanto la prima adunanza è andata deserta;
- l'assemblea si svolge in videoconferenza, a norma di legge;
- sono state comunicate a tutti i soci le modalità di accesso alla piattaforma telematica predisposta per la videoconferenza;



- i documenti oggetto di esame ed approvazione nella presente assemblea sono stati depositati presso la sede dell'Associazione nei termini di legge;
- sono presenti personalmente, rappresentati e/o audio/video collegati n. 4 soci, come da relativo foglio presenze che viene allegato al presente verbale sotto la lettera A.

Dopo aver accertato l'identità di tutti i presenti e la loro legittimazione, il Presidente dichiara la presente assemblea regolarmente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. L'assemblea preso atto di quanto sopra, chiama a fungere da Segretario il Signor Paolo Lombardo.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra i motivi che rendono necessaria la modifica dello statuto dell'Associazione al fine di renderlo conforme a quanto previsto dalla nuova normativa in materia di Enti del Terzo settore introdotta dal D.lgs. 3 luglio 117/2017, ed in particolare, alle previsioni del menzionato D.lgs. riguardanti le Organizzazioni di Volontariato.

Il Presidente dà lettura del testo del nuovo statuto associativo che propone di adottare soffermandosi, in particolare, sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni.

Dopo approfondita discussione, l'assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo testo dello statuto dell'associazione che si allega al presente verbale sotto la lettera B.

Per quel che riguarda il secondo punto all'ordine del giorno, Paolo Crepaldi illustra ai presenti una dettagliata relazione sulle mense gestite dall'Associazione in questo delicato momento di emergenza sanitaria causato dalla pandemia da Covid-19. I soci prendono atto di tale relazione senza formulare osservazioni

Non essendovi altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente scioglie la riunione alle ore 18,55 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Non essendoci altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea.

IL SEGRETARIO

Paolo Lombardo

Associazione di Volontariato
" Amici di San Francesco "

IL PRESIDENTE Sede di Mestre - Via Cappuccina, 1
30172 MESTRE - VENEZIA
Fra Francesco Zaccatelli Cod. Fisc. 90082970279



STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DI SAN FRANCESCO

C.F. 90082970279

Articolo 1 – (Denominazione e sede)

È costituita ai sensi degli articoli 32 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE AMICI DI SAN FRANCESCO Organizzazione di Volontariato", o, in forma abbreviata, "ASSOCIAZIONE AMICI DI SAN FRANCESCO ODV".

L'Organizzazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale ed ha sede legale in via Cappuccina n.1 nel comune di Venezia - Mestre (VE). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 – (Statuto)

L'Organizzazione di volontariato "ASSOCIAZIONE AMICI DI SAN FRANCESCO ODV" è disciplinata dal presente statuto, dal Codice del terzo settore, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa di natura primaria o secondaria. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3 – (Efficacia dello Statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Articolo 4 – (Interpretazione dello Statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 5 – (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità solidaristiche e di utilità sociale. Il fine primario dell'Associazione è quello di supportare i Frati Minori Cappuccini della Provincia Veneta nella realizzazione delle loro attività istituzionali, caritative, di assistenza e beneficenza soprattutto verso le persone bisognose ed emarginate, e di formazione umana.

L'organizzazione si propone pertanto di svolgere, a favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Promuovere attività caritative nei riguardi di bisognosi ed emarginati quali mense dei poveri;
- Distribuzione vestiario, aiuto a famiglie e persone in difficoltà, attività di prima accoglienza;
- Erogazione di prestazioni medico specialistiche, totalmente gratuite, tramite volontari medici, presso ambulatori di strutture autorizzate, no di titolarità dell'associazione, a favore di stranieri temporaneamente presenti (STP) sul territorio italiano e, in casi particolari, di persone che versano in grave stato di necessità;
- Favorire iniziative di promozione umana e sociale globale delle persone bisognose;



promuovere nel pubblico e nel privato i valori di partecipazione, solidarietà e corresponsabilità con proposte d'impegno ed azioni concrete;

- Attuare le finalità educative, didattiche e caritative svolte dai Frati Minori Cappuccini a favore dei bisognosi, cooperando con essi anche nell'esecuzione dei lavori di pulizia e di manutenzione degli immobili nei quali operano;
- Offrire agli associati e a quanti condividano le finalità dell'associazione momenti di formazione, di sostegno e di aiuto anche spirituale e vocazionale presso le comunità religiose dei Frati Minori Cappuccini;
- Collaborazione alle attività missionarie dei Frati Minori Cappuccini all'estero;
- Realizzazione di campi scuola estivi a scopo educativo;
- Servizi alle chiese e ai conventi in modo da garantirne continuamente il decoro;
- Manutenzione e interventi di recupero, prevalentemente sugli immobili detenuti dai Frati Minori Cappuccini, all'interno dei quali l'associazione svolge la propria attività istituzionale.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 5, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L'individuazione di tali attività è operata da parte del Consiglio Direttivo in vista del perseguimento delle finalità istituzionali dell'organizzazione.

L'organizzazione di volontariato opera principalmente ma non esclusivamente, nel territorio del Triveneto.

Articolo 6 – (Ammissione)

Possono essere associati dell'Organizzazione le persone fisiche, le organizzazioni e gli enti senza scopo di lucro, che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Sono associati coloro che aderiscono versando una quota associativa annua ed hanno diritto di voto. I nominativi degli associati sono riportati nel libro degli associati di cui all'articolo 15 del D.lgs. 117/2017.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda preventiva dell'interessato. La deliberazione è comunicata entro 30 giorni dalla richiesta, all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo inoltre deve motivare, sempre entro 30 giorni dalla richiesta, la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Avverso la decisione di non ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è ammesso appello all'Assemblea ordinaria degli Associati che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure tre Organizzazioni di Volontariato; se successivamente alla costituzione il numero degli associati dell'Associazione diviene inferiore, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Organizzazione di Volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo. Inoltre possono essere ammessi quali Associati altri Enti del Terzo settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di Volontariato.

Art. 7 – (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio ed esaminare i libri sociali secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 29 del presente Statuto;
- esercitare gli ulteriori diritti eventualmente previsti dal presente statuto e dalla normativa applicabile.

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo;

- 
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
 - rispettare gli ulteriori doveri eventualmente previsti dal presente statuto e dalla normativa applicabile.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 8 – (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di socio si perde per decadenza d'ufficio, morte, recesso o esclusione. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Il socio decade d'ufficio dalla propria qualifica in caso di mancato pagamento della quota associativa per 2 anni consecutivi.

Art. 9 – (Volontari e attività di volontariato)

L'associazione si avvale di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili ed il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione, di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Gruppi di volontari superiori a n. 30 unità potranno individuare un loro rappresentante comune che potrà

partecipare senza diritto di voto alle assemblee dell'associazione dei soci per fornire informativa sulle specifiche esigenze dei volontari e per formulare proposte migliorative in ordine all'organizzazione delle attività affidate ai medesimi volontari.

Se il volontario è anche associato, il suo nominativo è riportato sia nel libro degli associati che nel registro dei volontari.



Art. 10 – (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di Controllo, nominato nei casi previsti dall'articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- Revisore Legale dei Conti, nominato nei casi previsti dall'articolo 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Ai componenti degli organi sociali non è attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 11 – (L'assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano. L'assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli associati. Ogni associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Ciascun associato ha un voto e ha diritto di votare nell'assemblea dal momento di iscrizione nel libro degli associati, se in regola con il pagamento della quota associativa annua, se prevista. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea esclusivamente da un altro associato, che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Art. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina i componenti degli organi sociali e ne dispone la revoca;
- nomina ove sia obbligatorio per legge, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- nomina ove sia obbligatorio per legge il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica la decisione del Consiglio Direttivo sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento interno proposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione e la devoluzione del patrimonio dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13 - (Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e sociale, se previsto. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione proposta.

L'intervento dei soci nelle assemblee può essere consentito anche mediante utilizzo di mezzi di comunicazione ovvero per corrispondenza o in via elettronica, purché sia assicurata la verifica dell'identità dell'associato che partecipa e vota. L'Assemblea può approvare apposito regolamento per disciplinare le suddette modalità di intervento all'assemblea da parte degli associati.



Art. 14 – (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.

Art. 15 – (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 16 – (Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il consiglio direttivo è formato da 5 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il consiglio direttivo nomina tra i suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente e ove lo ritenga necessario, un Segretario e/o un Tesoriere conferendo ai medesimi le relative deleghe di competenza. Il Presidente dell'Associazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dal medesimo al suo interno a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese.

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno e almeno una volta all'anno.

Le decisioni dei consiglieri possono essere adottate mediante deliberazione consiliare ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun consigliere il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio oppure nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

L'intervento dei consiglieri alle riunioni del consiglio direttivo può essere consentito anche mediante utilizzo di

mezzi di comunicazione ovvero per corrispondenza o in via elettronica, purché sia assicurata la verifica dell'identità del consigliere che partecipa e vota. Il consiglio direttivo può adottare apposito regolamento per stabilire le modalità di svolgimento di tali procedure.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

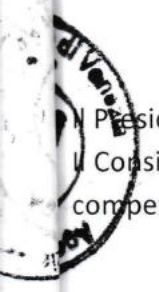
- a) amministrare l'organizzazione;
- b) attuare le deliberazioni dell'assemblea;
- c) predisporre il bilancio di esercizio consuntivo e, se previsto, il bilancio sociale, e sottoporli all'approvazione dell'assemblea, curando gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- d) predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- f) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- g) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- h) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione degli associati, ferma restando la necessità di ratifica da parte dell'assemblea in caso di esclusione;
- i) fissare la quota associativa annuale;
- j) elaborare la proposta di regolamento dell'associazione o modifiche dello statuto, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- k) documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, secondo le modalità di cui all'articolo 13 comma 6 del suddetto decreto;
- l) deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso a fronte di una autocertificazione;
- m) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

La responsabilità dei consiglieri è disciplinata dall'articolo 28 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 17 – (Presidente e Vice Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, con voti espressi a scrutinio palese. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



Il Presidente può delegare una o più sue funzioni solo per procura speciale scritta.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario e/o un Tesoriere conferendo ai medesimi le relative deleghe di competenza.

Art. 18 – (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea ordinaria degli associati, nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/17, in particolare, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo, salvo il venir meno dell'obbligo di cui sopra, viene nominato per tre anni e può essere confermato. In caso di decesso o recesso di un Controllore o del Controllore Unico, e per ogni altra causa che ne comporti la cessazione, il Consiglio Direttivo provvederà alla convocazione dell'Assemblea per la nomina di un nuovo Controllore. Il nuovo nominato resterà in carica limitatamente al periodo per il quale era stato nominato il suo predecessore.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

I membri dell'Organo di Controllo hanno la facoltà di assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Art. 19 – (Revisore legale dei conti)

Un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, devono essere nominati dall'Assemblea ordinaria degli associati, secondo l'articolo 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nel caso in cui siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Il Revisore, salvo il venir meno dell'obbligo di cui sopra, viene nominato per tre anni e può essere confermato. In caso di decesso o recesso del Revisore, e per ogni altra causa che ne comporti la cessazione, il Presidente provvederà alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per la nomina di un nuovo revisore. Il nuovo nominato resterà in carica limitatamente al periodo per il quale era stato nominato il suo predecessore.

Il Revisore ha la facoltà di assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 20 – (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti dall'esercizio di attività secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 del del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 21 – (I beni)

I beni dell'organizzazione possono essere beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono di proprietà dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 22 – (Divieto di distribuzione degli utili e destinazione del patrimonio all'oggetto sociale)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117; nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità sociali.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili, i casi di cui all'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 23 – (Bilanci e scritture contabili)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. L'Associazione tiene le scritture contabili e redige il bilancio consuntivo ai sensi degli articoli 13 e 87 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il Consiglio Direttivo al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del suddetto decreto, redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari ai sensi di legge; tiene conto del rispetto dei parametri previsti dall'articolo 16 del suddetto decreto legislativo, nel bilancio sociale o in mancanza nella relazione di missione di cui all'articolo 13 comma 1 del medesimo decreto; documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del citato decreto, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio di esercizio, le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

I rendiconti e i bilanci consuntivo e sociale, quando previsto, nonché i rendiconti delle raccolte fondi se svolte nell'esercizio precedente, devono essere depositati presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno o secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile.



Art. 24 – (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 56 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 25 – (Personale retribuito)

L'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. L'Organizzazione nello stabilire il trattamento economico e normativo dei lavoratori deve rispettare i limiti previsti dall'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'Associazione da conto del rispetto di tali limiti nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione di cui all'articolo 13 comma 1 del suddetto decreto.

Art. 26 – (Responsabilità ed assicurazione degli volontari)

I volontari che prestano attività la propria attività sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 27 – (Responsabilità)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. Inoltre i componenti degli Organi Sociali rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 28 – (Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.



Art. 29 – (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del suddetto decreto, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni stabilite dall'Assemblea straordinaria dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il suddetto parere deve essere richiesto ed è reso dall'Ufficio di cui sopra, secondo quanto stabilito dell'articolo 9 del suddetto decreto. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 30 – (Libri sociali)

L'associazione, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, tiene i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 31 – (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 32 – (Norme transitorie)

L'associazione acquista la qualifica di "Organizzazione di Volontariato" in seguito all'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e tale qualifica sarà spendibile nei rapporti con i terzi,



negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, l'indicazione "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta come organizzazione di volontariato ai sensi della Legge 266 del 1991, poiché continuano ad applicarsi, fino al raggiungimento del suddetto termine, le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione dell'Associazione nel Registro delle Organizzazioni di Volontariato.

La denominazione sociale dell'Associazione, inoltre, in via automatica, e solo conseguentemente all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, risulterà integrata con l'indicazione di "Ente del Terzo settore" o con l'acronimo "ETS" e tale qualifica sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.



Reg. n. **19 FEB. 2021**

Esso _____

Conformi al Mod. F29

c/o Ufficio Venezia 2

Al n. **695** **Solo 3 A PRIVATI**

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO (*)

Fabio Rado

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Eugenio Amilcare)